

prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 2) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l'operazione non venga realizzata tra parti tra le quali intercorrono vincoli ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2006/112, il che deve essere tuttavia verificato dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, qualora il corrispettivo dell'operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell'operazione sia rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti.
- 3) Gli articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 hanno effetto diretto.

(<sup>1</sup>) GU C 13 del 14.1.2012.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo) — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social**

(Causa C-579/11) (<sup>1</sup>)

[Fondi strutturali — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Ammissibilità geografica — Attuazione di un investimento cofinanziato dall'Unione europea a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località]

(2013/C 46/19)

Lingua processuale: il portoghese

#### Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

#### Parti

Ricorrente: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)

Convenuta: Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Con l'intervento di: Instituto Nacional de Administração, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Instituto Superior de Ciências, do Trabalho e da Empresa, Instituto do Desporto de Portugal

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Interpretazione degli articoli 174, 175 e 176 TFUE, degli articoli 5–8, 22, 32, 34, 35 e 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25) e del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, pag. 1) — Interventi strutturali — Finanziamento ad opera dell'Unione — Programmi operativi — Ammissibilità delle spese — Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

#### Dispositivo

Le disposizioni del diritto primario dell'Unione in materia di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un investimento cofinanziato dall'Unione europea sia attuato a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località, a condizione che tale investimento sia diretto, in maniera mirata e identificabile, verso le regioni ammissibili.

(<sup>1</sup>) GU C 32 del 4.2.2012.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 15 ottobre 2012 — SKP/Ján Bríla**

(Causa C-460/12)

(2013/C 46/20)

Lingua processuale: lo slovacco

#### Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove